



Diritto Di Accesso Nei Servizi Demografici

1. Descrizione

L'accesso agli atti dei Servizi Demografici è regolata dalle norme generali in materia di accesso agli atti amministrativi e di privacy e si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti previsti dalle norme vigenti.

2. Limiti Ed Esclusioni Dell'accesso Generalizzato In Materia Di Dati Personali

L'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. regola l'accesso generalizzato e sancisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione". Tuttavia il successivo art. 5-bis prevede l'esclusione dell'accesso generalizzato per tutti quei dati e quei documenti il cui accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, come nel caso della disciplina sugli atti di stato civile e quella sulle informazioni detenute dall'anagrafe della popolazione. Pertanto, richieste di accesso generalizzato ai dati gestiti e trattati dai Servizi demografici, essendo per la maggior parte relativi a dati personali, devono costituire oggetto di attenta analisi, al fine di valutare se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto possa arrecare pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali

3. Rilascio Certificati Anagrafici

L'accesso agli archivi anagrafici avviene tramite richiesta dell'interessato e si estrinseca nel rilascio di un certificato, ai sensi degli artt. 33 e 35 del regolamento anagrafico.

Il certificato d'anagrafe può essere rilasciato a chiunque ne faccia richiesta ed è soggetto, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, al pagamento dell'imposta di bollo oltre che dei diritti di segreteria .

Il privato non può richiedere elenchi ed estrazioni dei dati in possesso dell'ufficio anagrafe, se non in forma anonima ed aggregata.

4. Divieto Di Consultazione Diretta Dei Registri Di Stato Civile

Non è consentita la consultazione diretta dei registri di stato civile da parte di soggetti diversi dall'ufficiale di stato civile.

5. Pubblicità Degli Archivi Di Stato Civile

L'art. 450 del codice civile stabilisce che i registri dello stato civile sono pubblici e che gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Chiunque può chiedere certificazioni di stato civile purché sia in possesso dei dati esatti a cui il certificato richiesto si riferisce.

Il rilascio degli estratti per copia integrale degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto (articolo 177, comma 3, Codice privacy).

Estratti per riassunto degli atti di stato civile con l'indicazione di paternità e maternità possono essere rilasciati solo all'interessato, per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione (Legge 1064/1955 e DPR 432/1957, art. 3).

Importante: Il Comune di Ortona detiene i registri degli atti trascritti a decorrere dall'anno 1866. Per l'accesso ai registri relativi ad atti antecedenti a tale anno è necessario rivolgersi all'Archivio di Stato di Chieti.

<http://dl.antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Chieti/Stato+civile+italiano/>

6. Accesso Agli Atti

L'accesso agli atti propriamente inteso consiste nell'accesso alla documentazione acquisita e prodotta dall'amministrazione nell'ambito di un procedimento. Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi atti riferiti a terze persone, l'accoglimento della stessa è subordinata all'accertamento della sussistenza in capo al richiedente di un interesse attuale, concreto e giuridicamente rilevante ed è in ogni caso limitato alla conoscenza dei dati strettamente necessari, ai sensi degli art. 22 e ss della l. 241/1990.

7. Costi

Ai sensi dell'art. 25 della l. 241/1990 l'accesso agli atti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione secondo gli importi stabiliti dal vigente regolamento interno dell'Ente.

Le copie autentiche sono soggette inoltre all'imposta di bollo e al pagamento delle spese di segreteria.

8. Rilascio Copie Liste Elettorali

Ai sensi dell'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 223/1967, come novellato dall'art. 177, comma 5, d. lgs. n. 196/2003, "le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio- assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso".

Fra le finalità per le quali le copie delle liste possono continuare ad essere rilasciate, non sono ricomprese le finalità commerciali e di marketing.

Per quanto concerne i casi in cui invece il rilascio delle copie è ammesso, si ricorda che il richiedente deve indicare specificatamente i motivi della richiesta non essendo sufficiente la generica enunciazione che il rilascio è richiesto a fini dell'elettorato attivo o passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

Si ricorda infine che, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 162 del 29.09.2006, le finalità sopra indicate devono essere perseguite direttamente dal richiedente e, ove si tratti di un ente od una associazione, siano coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo.

Dopo aver effettuato la verifica della legittimità dell'istanza, i dati verranno forniti entro 30 giorni dalla richiesta su supporto informatico (cd/dvd/chiave USB) fornito dal richiedente.

9. Riferimenti Normativi

- [L. 241/1990- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi](#)
- [d.lgs. n. 33/2013- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni](#)
- [DPR. N. 126 del 17/07/2015- Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente](#)
- Art. 51 del D.P.R: 20/03/1967, n. 223 (Testo unico delle leggi elettorali), come modificato dal comma 5, art. 177 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196; Circolare n. 2600/L del 01/02/1986 del Ministero dell'Interno;

Contenuti Correlati

- [http://hosting.soluzionipa.it/ortona/data/files/regolamenti/Diritto_accesso_documenti.pdf-](http://hosting.soluzionipa.it/ortona/data/files/regolamenti/Diritto_accesso_documenti.pdf)
REGOLAMENTO INTERNO ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- [http://hosting.soluzionipa.it/ortona/benefici/procedimento.php?id=44-](http://hosting.soluzionipa.it/ortona/benefici/procedimento.php?id=44) CERTIFICATI ED
ESTRATTIDI STATO CIVILE
- [http://hosting.soluzionipa.it/ortona/benefici/procedimento.php?id=45-](http://hosting.soluzionipa.it/ortona/benefici/procedimento.php?id=45) COPIE INTEGRALI ATTI
DISTATO CIVILE
- [http://hosting.soluzionipa.it/ortona/benefici/procedimento.php?id=96-](http://hosting.soluzionipa.it/ortona/benefici/procedimento.php?id=96) CERTIFICAZIONI
ANAGRAFICHE